



COMUNE DI BROLO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREA TECNICA

N. _____ Rep.

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN FORMA CONGIUNTA DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA FERRARA E DEL CAMPO DI CALCETTO DI VIA DE GASPERI DENOMINATO "CAMPETTO RUSSO"

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, presso il Comune di Brolo nell'Ufficio di Segreteria, avanti a me Dott.ssa Stancampiano Carmela, titolare nel Comune di Brolo, autorizzata a ricevere al rogito degli atti in forma pubblica amministrativa di cui l'Ente è parte, senza l'assistenza di testimoni per concorde rinuncia delle parti e con il mio consenso espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

- l'Ing. Basilio Ridolfo, nato a _____ il _____, quale responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Brolo, giusta determinazione sindacale n.19/2024, il quale dichiara di intervenire in questo atto in nome, per conto, nell'interesse e quindi in rappresentanza del Comune di Brolo, C.F. 00324280833;

E

- il Sig. _____, nato a _____, nella sua qualità di _____ della Società/Associazione _____ con sede in _____, Via _____, n. ___, P. I. e C.F. _____, che, per brevità, sarà di seguito denominato "Concessionario";

in esecuzione del vigente Regolamento per l'affidamento e la gestione e la concessione in uso temporaneo degli impianti sportivi comunali approvato con delibera di Consiglio comunale n. 21 del 29.07.2020 e della determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. __ del _____,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto del presente atto è l'affidamento in concessione della gestione dei seguenti impianti sportivi:

- Campo di calcio ubicato in via Ferrara;
- Campo di calcetto ubicato in via De Gasperi (cosiddetto: *Campetto Russo*).

Art. 2 - DESCRIZIONE ANALITICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Campo di calcio

L'impianto sportivo denominato "*Campo di calcio*", è un complesso sportivo, ubicato in via Ferrara del Comune di Brolo (vedasi Planimetria allegata sotto la lett. A).

Il campo di calcio è allacciato alla rete dell'acquedotto, del gas metano e della pubblica fognatura.

Allo stato, il campo di calcio non è autorizzato a manifestazioni con presenza di pubblico.

Non rientra tra le aree assegnate la zona degli spogliatoi del campo sportivo, in atto utilizzata a servizio dei campi da tennis.

2. Campo di calcetto

L'impianto sportivo denominato "*Campo di calcetto – Campetto Russo*", è un complesso sportivo ubicato in via De Gasperi del Comune di Brolo (vedasi Planimetria allegata sotto la **lett. B**).

Il campo di calcetto è allacciato alla rete dell'acquedotto, del gas metano e della pubblica fognatura.

Non rientra tra le aree assegnate in gestione l'area ubicata tra il campo di calcetto e la via Cesare Battisti, meglio individuata nella planimetria allegata ove risulta contornata in giallo.

Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della Concessione degli impianti sportivi di cui all'art. 1 è stabilita in anni 4 (quattro) con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

Art. 4 - PROCEDURE DI CONSEGNA / RICONSEGNA

1. Il Concessionario assume la gestione degli impianti di cui all'art. 1 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

2. All'atto di consegna degli impianti sportivi, contestualmente, si provvederà a verificare, in contraddittorio tra le parti, lo stato dei medesimi e delle relative certificazioni in possesso dell'Amministrazione comunale.

Le operazioni di cui sopra dovranno risultare da apposito verbale di consistenza redatto in duplice copia, debitamente firmato dalle parti. Allo stesso sarà allegato un inventario di tutte le attrezzature e arredi nonché delle principali/eventuali apparecchiature tecnologiche di cui resta responsabile il Concessionario.

3. Alla scadenza della concessione l'impianto sportivo dovrà essere lasciato libero da attrezzature e cose di proprietà del Concessionario. Anche in tale circostanza verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un apposito verbale, con verifica dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al Concessionario. Il Concessionario è comunque tenuto nel corso della gestione all'immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che, per cause a lui riconducibili divenissero inutilizzabili o che venissero rimossi dall'impianto.

4. Le attrezzature, anche mobili, acquistate dal Concessionario funzionali all'impianto e autorizzate dagli uffici comunali preposti, divengono dotazioni di proprietà dell'Amministrazione comunale senza alcuna possibilità di rivalsa.

Art. 5 - RAPPORTI

1. Il Concessionario individua un *Soggetto referente*, il cui nominativo viene comunicato all'Ufficio comunale competente, per la verifica e il controllo circa gli obblighi derivanti dal rapporto concessorio come definiti dalla presente convenzione.

Art. 6 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie al corretto funzionamento e manutenzione delle strutture assegnate, assumendosi gli oneri, anche economici, derivanti dalla gestione.

In particolare il concessionario si impegna:

- a) ad effettuare la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi secondo quanto previsto dal successivo art. 7, unitamente a quanto eventualmente proposto, in sede di assegnazione, dal Concessionario stesso;
- b) ad effettuare la pulizia degli impianti, sia per le attività ordinarie e continuative, sia per le gare o le manifestazioni sportive;
- c) ad effettuare manutenzione e pulizia delle aree scoperte e delle aree verdi di pertinenza;
- d) a rispettare gli obblighi e le prescrizioni impartite dalle autorità preposte alla prevenzione incendi e alla pubblica sicurezza;
- e) all'applicazione delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale, che saranno introitate dal Concessionario;
- f) a rendere noto il tariffario d'uso degli impianti in modo visibile all'utenza;
- g) all'apertura, chiusura e custodia degli impianti nel rispetto delle assegnazioni d'uso rilasciate;

- h) ad informare gli utilizzatori dell'impianto delle regole di comportamento, dei divieti e delle limitazioni previste dal Regolamento comunale e dalla presente Concessione;
- i) al rispetto degli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro. Il Concessionario risponde, in ogni caso, dell'operato sia del personale assunto, sia di quello volontario. Il Concedente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo; di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto relativo al rapporto di lavoro;
- j) alla tenuta in perfetta efficienza del locale infermeria e di dotarsi del materiale sanitario previsto per il primo soccorso;
- k) di farsi carico dei consumi delle utenze, a partire dalla data di consegna dell'impianto;
- l) a provvedere alla tempestiva volturazione, a nome della Società, di tutte le utenze (acqua, luce, gas);
- m) a curare la manutenzione dei necessari estintori antincendio, unitamente al loro controllo, revisione e collaudo (come da normativa vigente);
- n) a garantire l'accesso all'impianto al personale delle ditte preposte ad effettuare interventi, autorizzati dall'Amministrazione comunale, nelle strutture o su apparecchiature tecnologiche installate, anche non correlate alle strutture sportive e al personale dell'Amministrazione comunale addetto al controllo;
- o) a garantire, nel rispetto delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale, alle Società sportive aventi sede a Brolo spazi per gli allenamenti ed uno spazio settimanale per le partite nel caso che vi sia una società che intenda utilizzare l'impianto oggetto di concessione per il proprio campionato;
- p) al pagamento dei tributi comunali;
- q) ad inviare, entro il mese di settembre di ogni anno, all'Ufficio Tecnico del Comune una relazione circa la situazione generale dell'impianto, gli interventi di manutenzione effettuati nella stagione sportiva precedente ed il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo;
- r) ad eseguire le migliorie proposte in sede di gara previa presentazione all'Amministrazione comunale, ai fini dell'approvazione, del relativo progetto. Qualora le migliorie proposte non vengano realizzate il concessionario potrà essere dichiarato decaduto dalla concessione.

2. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale riscontri eventuali irregolarità e/o inadempienze, ne fa formale contestazione al concessionario mediante raccomandata A/R o PEC, intimando l'eliminazione di dette inadempienze.

Art. 7 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI

1. Per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi programmati, oltre che quelli derivanti da guasti, necessari a garantire l'ottimale conservazione delle strutture.

2. A titolo esemplificativo di seguito si elencano gli interventi di competenza:

- a) riparazione di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature esterne ed interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
- b) riparazione, rinnovamento e sostituzione di parti accessorie, compresi infissi e serramenti interni;
- c) riparazione, rinnovamento e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
- d) riparazione, rinnovamento e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento, compreso le relative opere murarie;
- e) manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
- f) verifica periodica degli idranti e degli estintori;
- g) verniciatura periodica dei cancelli e della recinzione, di tutte le opere metalliche presenti;
- h) riparazione delle reti, delle recinzioni e delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva;
- i) mantenimento delle aree verdi, ad esclusione della potatura degli alberi di alto fusto;

- j) riparazione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco, etc.;
 - k) verifica periodica degli impianti elettrici.
3. Il concessionario è inoltre responsabile per ogni danno arrecato, anche da terzi, a beni mobili ed immobili, nonché agli impianti dati in uso, e dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle riparazioni ed ai ripristini che risulteranno necessari e dovuti sotto il controllo dei competenti uffici comunali.
4. Nel caso di inadempienza da parte del Concessionario, l'Amministrazione comunale può prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza del concessionario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell'impianto. A tal fine provvederà ad inviare idonea diffida ad eseguire i lavori entro un preciso termine.
5. In caso di inadempimento reiterato, l'Amministrazione comunale potrà revocare la concessione.
6. Nel caso in cui gli interventi rivestano carattere di particolare urgenza, accertato l'inadempimento del Concessionario, sarà cura dell'Amministrazione comunale effettuarli direttamente con addebito delle relative spese.

Art. 8 - INTERVENTI DI INNOVAZIONE MIGLIORAMENTO

1. Il concessionario si impegna inoltre:
- a) a realizzare, nel rispetto del cronoprogramma presentato, gli interventi di innovazione e/o miglioramento dell'impianto proposti in sede di gara;
 - b) a farsi carico di tutti i rapporti con eventuali Enti terzi, al pagamento degli eventuali diritti a loro spettanti. Si farà inoltre carico degli oneri derivanti da progettazione, direzione lavori e del coordinatore per la sicurezza. Al termine degli interventi il concessionario si impegna a trasmettere il certificato di regolare esecuzione a firma del direttore dei lavori dell'intervento, e dalle dichiarazioni di conformità degli impianti.
2. Il concessionario dà atto che tutti gli interventi realizzati sull'immobile diverranno, mano a mano che saranno completati, di proprietà del Comune di Brolo senza aver diritto a pretendere, a qualsiasi titolo, rimborsi o compensi anche solo parziali.
3. Tutte le varianti in corso d'opera che risultassero necessarie agli interventi proposti, anche per una causa non prevista, dovranno essere autorizzate dal concedente ed il concessionario non avrà diritto, in tal caso, ad alcun riconoscimento economico.
4. La mancata o errata effettuazione di detti interventi potrà comportare la revoca della concessione.

Art. 9 - LAVORI E MODIFICHE AGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato dei terreni e degli impianti oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione comunale.
2. Qualora il concessionario svolga lavori senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione comunale, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. L'Amministrazione comunale potrà altresì richiedere il ripristino della situazione precedente i lavori, a cura e spese del concessionario stesso.
3. L'Amministrazione comunale si riserva, tuttavia, a proprio insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, la facoltà di adottare provvedimenti sanzionatori, fino alla revoca della concessione.

Art. 10 - INAGIBILITA' DEGLI IMPIANTI CONSEGUENTE A LAVORI

1. L'Amministrazione comunale, in qualunque momento e con preavviso di giorni 30 consecutivi da notificare a mezzo lettera raccomandata A/R. o PEC, potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.
2. Qualora, per l'esecuzione delle opere di cui sopra e/o per qualunque altro motivo ascrivibile all'Amministrazione comunale, l'impianto dovesse essere reso e/o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dal concessionario.
3. Per il periodo in cui perdura l'inagibilità dell'impianto non è dovuto dal concessionario il canone di concessione.

Art. 11 - MODALITA' UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

1. Il concessionario cura l'uso pubblico degli impianti sportivi oggetto della presente convenzione, ne consente l'utilizzazione a chiunque, a prescindere dall'adesione a Società sportive, con l'obbligo di applicare le tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale.
2. Il Concessionario utilizza gli impianti nel rispetto delle destinazioni attualmente esistenti e del progetto di gestione presentato per ottenerne l'affidamento in concessione. Eventuale variazione dovranno ottenere il nulla osta dell'Amministrazione comunale.
3. Il Concessionario, consapevole che il campo di calcio allo stato attuale non possiede i necessari requisiti per lo svolgimento di manifestazioni con presenza di pubblico, si impegna sotto la propria ed esclusiva responsabilità ad utilizzarlo con tali limitazioni, esonerando l'Amministrazione comunale da responsabilità derivanti da un uso improprio.

Art. 12 - PUBBLICITÀ ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI E SPONSORIZZAZIONI

1. E' consentito al concessionario l'utilizzo degli impianti di che trattasi per la collocazione di ogni forma di pubblicità nel rispetto delle normative vigenti in materia.
2. Il concessionario è comunque responsabile del pagamento di eventuali imposte o tariffe ove siano previste dalla normativa in vigore.

Art. 13 - RENDICONTO

1. Ogni anno il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere al Comune una relazione dettagliata, dell'attività svolta nell'anno sportivo appena trascorso, relativa all'avvenuta gestione degli impianti oggetto di convenzione con i seguenti dati:
 - a) numero di associazioni che utilizzano gli impianti sportivi;
 - b) iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuate.

Art. 14 - SPECIFICITÀ GESTIONALI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Il Concessionario garantisce, per tutta la durata della concessione, il perseguimento delle attività delle associazioni sportive e delle società sportive operanti negli impianti sportivi oggetto della presente convenzione secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni definite dall'avviso pubblico e dal progetto di gestione presentato per ottenerne l'affidamento in concessione.

Art. 15 - RESPONSABILITÀ

1. L'Amministrazione comunale è esclusa da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da incidenti subiti da atleti, utenti fruitori degli impianti e prestatori d'opera.
2. Il Concessionario, sotto la propria responsabilità, potrà avvalersi di società o ditte esterne per l'affidamento dei servizi di custodia, di pulizia e quanto necessario alla gestione degli impianti sportivi nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.
4. Il Concessionario risponde dei danni, comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi all'interno delle strutture sportive oggetto della convenzione ed esonera espressamente, senza alcuna riserva, l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità ed assume pienamente ed incondizionatamente l'onere della responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori (ove previsti) compresi.
5. Il Concessionario è diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti tecnologici.
6. Il Concessionario può esercitare il diritto di rivalsa, informando gli uffici comunali competenti, nei confronti di chiunque che, non rispettando le norme interne d'uso, provochi danni materiali alla struttura dell'impianto sportivo, a persone o cose.

Art. 16 - CONTROLLI E VERIFICA DELL'EFFICIENZA GESTIONALE

1. Il Comune di Brolo, tramite gli Uffici competenti, si riserva di effettuare controlli al fine di verificare la buona conduzione e gestione degli impianti sportivi nel rispetto degli impegni assunti con la presente convenzione. A tal fine potrà essere eseguito ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, regolamentari e delle disposizioni contenute nella presente convenzione.
2. L'Amministrazione comunale, sulla base della relazione relativa al controllo effettuato, si riserva di impartire al Concessionario disposizioni cui lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati con applicazione, se inottemperante alla diffida ad adempiere, delle relative sanzioni.

Art. 17 - SORVEGLIANZA SUGLI IMPIANTI E SULLE ATTIVITÀ

1. Il Concessionario deve vigilare affinché gli assegnatari d'uso e gli addetti si uniformino e rispettino tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari; egli ha facoltà di allontanare temporaneamente dall'impianto gli assegnatari d'uso che non rispettino, in tutto o in parte, i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso prestabilite, anche se in possesso di giusto titolo.
2. Delle azioni poste in essere dovrà essere informato, con relazione dettagliata, l'ufficio Tecnico che valuterà l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.
3. Il Concessionario che omette di intervenire o di segnalare quanto sopra indicato ne assume la piena responsabilità e conseguenze.

Art. 18 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

1. Sono a carico dell'Amministrazione comunale, compatibilmente con i finanziamenti a disposizione, nei termini e con le norme previste dal vigente Regolamento comunale, i seguenti oneri:
 - a) stabilire le tariffe d'uso, che potranno essere periodicamente aggiornate;
 - b) assicurare la manutenzione straordinaria e l'adeguamento normativo funzionale degli impianti sportivi limitatamente agli interventi non previsti all'art. 7 e 8 della presente convenzione, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi da parte del concessionario.

Art. 19 - GIORNATE/SPAZI RISERVATI AL COMUNE DI BROLO

1. Ciascuna delle strutture sportive oggetto della presente convenzione potrà essere richiesta dall'Amministrazione comunale gratuitamente per quindici (15) giornate l'anno. Il Concessionario deve rendere disponibile la totalità del singolo impianto (compresi parcheggi e dotazioni tecniche varie).
2. Della gratuità fanno parte anche tutti i servizi necessari alla realizzazione dell'evento sportivo o culturale e all'occorrenza deve essere liberato da eventuali attrezzature che occupano lo spazio sportivo interessato.
3. Il Concessionario prende atto che ai sensi del Regolamento Comunale che disciplina la concessione in gestione degli Impianti Sportivi, l'uso di ciascun impianto potrà essere richiesto gratuitamente dalle scuole primarie e secondarie che ne facciano richiesta all'Amministrazione comunale.
4. L'utilizzo di ciascun impianto in occasione di eventi di protezione civile è disciplinato dall'art. 9 del Regolamento in materia di concessione in gestione degli Impianti Sportivi comunali.

Art. 20 - TARIFFE

1. Il Concessionario è tenuto ad applicare le tariffe stabilite dal Comune di Brolo con deliberazione della Giunta comunale. Gli introiti relativi all'uso degli impianti saranno incamerati dal Concessionario.

Art. 21 - RAPPORTI ECONOMICI

1. Il Concessionario utilizza gli impianti sportivi di che trattasi per le proprie attività e ne riscuote le dovute tariffe da tutti gli altri utilizzatori dell'impianto.
2. L'Amministrazione comunale autorizzerà gratuitamente, su formale istanza, l'uso di locali, ove presenti ed idoneamente predisposti, da adibire a ufficio o a sede societaria del Concessionario per espletare tutte le attività

amministrative conseguenti alla conduzione dell'impianto. Non potranno essere utilizzati locali con destinazione diversa da quella prevista. A tal fine potranno essere effettuate proposte di adeguamento all'Amministrazione comunale.

3. Il Concessionario dovrà versare all'Amministrazione comunale, quale corrispettivo per l'utilizzo degli impianti sportivi oggetto della presente Convenzione il canone che sarà offerto in sede di gara.

4. I versamenti dovranno avvenire entro il mese di dicembre di ogni anno dalla data di stipula della presente Convenzione.

Art. 22 - SUB CONCESSIONI E CESSIONE CREDITI

1. Il Concessionario non può sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, gli impianti e le attrezzature oggetto della presente Convenzione.

2. E' data facoltà al Concessionario di sub-concedere unicamente i servizi di cui all'art. 12.

Art. 23 - OBBLIGHI DI SORVEGLIANZA

1. Il Concessionario è tenuto alla sorveglianza del rispetto delle norme del Regolamento intervenendo e segnalando all'Amministrazione comunale comportamenti difformi e/o sanzionabili.

Art. 24 - VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

1. Il Concessionario è tenuto a informare l'Amministrazione comunale, tramite raccomandata A/R o PEC, di ogni variazione che intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.

2. Sarà cura dell'Amministrazione comunale richiedere chiarimenti ed eventualmente rilasciare il relativo e necessario nulla osta.

3. Con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione comunale di ogni variazione relativa al rappresentante legale e alle cariche sociali.

Art. 25 - GARANZIE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario deve stipulare un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile, che tuteli il Comune per danni prodottisi nei confronti del pubblico, degli atleti, delle persone che accedono, a qualsiasi titolo, agli impianti oggetto della presente Convenzione, nonché nei confronti di cose di terzi.

2. Per tutti i danni di qualunque genere che possano verificarsi agli impianti di proprietà comunale oggetto della presente convenzione, il Concessionario deve stipulare, altresì, una polizza assicurativa per la copertura di tali rischi, con i seguenti massimali minimi:

- Danni all'impianto €. 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);
- Furto e Incendio €. 200.000,00 (euro duecentomila/00).

3. Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso il Comune di Brolo all'atto della stipula della presente convenzione.

Art. 26 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. In caso di affidamento congiunto a più soggetti, la presente concessione decade nel caso in cui uno dei soggetti partecipanti trasmetta comunicazione di rinuncia/esclusione dal raggruppamento indicato nella procedura di gara.

2. La presente concessione decade altresì in caso di fallimento o cessazione di attività anche soltanto di una delle società partecipanti al raggruppamento.

Art. 27 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere la presente convenzione in caso di grave e reiterato inadempimento ed in particolare:

- a) in caso di frode, di grave negligenza, di inadempimenti nella esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

- b) nell'ipotesi in cui siano posti in essere atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario.
2. L'Amministrazione comunale comunica al Concessionario la risoluzione tramite raccomandata A/R o PEC, con almeno 30 giorni di anticipo.
3. In caso di risoluzione della concessione al Concessionario non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione mentre permane l'obbligo di conduzione dell'impianto sino alla consegna al nuovo gestore.

Art. 28 - REVOCA

1. Il Comune ha facoltà di revocare la concessione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della Convenzione e nell'ipotesi di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
2. L'Amministrazione comunale può revocare la concessione qualora il concessionario non esegua gli interventi di innovazione o miglioramento dell'impianto proposti in sede di gara, oppure le migliorie proposte non siano state eseguite secondo le specifiche tecniche di cui al progetto approvato dell'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 29 - CONTROVERSIE

1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla esecuzione della concessione sarà definita dal Giudice competente presso il Foro di Patti.

LETTO, CONFERMATO e SOTTOSCRITTO

PER IL CONCESSIONARIO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL COMUNE CONCEDENTE
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

ALLEGATI

- ALLEGATO A) PLANIMETRIA CAMPO DI CALCIO
- ALLEGATO B) PLANIMETRIA CAMPO DI CALCETTO DI VIA DE GASPERI

